

N. R.G. 466/2023 PROC UN

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****IL TRIBUNALE DI TORINO**- Sezione Sesta Civile -

in persona della dott.ssa Carlotta Pittaluga

ha pronunciato la seguente


SENTENZAnel **proc. unitario n. 466-1/2023** avente ad oggetto una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67ss CCII);

introdotta con ricorso depositato il 13.11.2023 da



con l'ausilio del gestore della crisi incaricato di svolgere le funzioni di consulente del debitore Avv. Alessandro Curletti, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi "Organismo Composizione Crisi Nichelino" (ALL. A) e munito della relazione del gestore della crisi con funzione di redigere la relazione di cui all'art. 68 co 2 CCII avv. Margherita Zaffagnini, nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi "Organismo Composizione Crisi Nichelino" (Allegato alla relazione del gestore)

1. Il procedimento.

 con l'ausilio dei professionisti nominati dall'OCC "Organismo Composizione Crisi Nichelino", avv. Alessandro Curletti e



avv. Margherita Zaffagnini, ha depositato in data 13.11.2023 una proposta di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss d.lgs n. 14/2019 (CCII).

In seguito a richiesta di chiarimenti da parte del Giudice designato, il piano è stato oggetto di precisazione con memoria depositata il 23.11.2023.

La proposta è stata ritenuta ammissibile con decreto ex art. 70 co 1 CCCII depositato il 24.11.2023, con cui sono stati assegnati i termini di legge per le comunicazioni ai creditori ed a questi per la presentazione di osservazioni.

Il 24 gennaio 2024 l'avv. Zaffagnini ha depositato l'informativa di cui all'art. 70 co 6 CCII, con la quale ha dichiarato di aver pubblicato la proposta ed il decreto ex art. 70 co 1 CCII sul sito del Tribunale e di aver comunicato a mezzo pec a tutti i creditori i citati atti in data 15 dicembre 2023, senza aver ricevuto alcuna osservazione.

2.Sussistenza dei requisiti per l'omologa

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da deve essere omologato per le ragioni che seguono.

a)Competenza del Tribunale (art. 27 CCII)

Questo Tribunale è territorialmente competente in quanto la debitrice risiede a

b)Documentazione a corredo della domanda (artt. 67 e 68 CCII).

La proposta è stata corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed accompagnata dalla relazione dell'OCC che appare completa dei contenuti di cui all'art. 68 co 2 CCII.

c) Qualifica di consumatore e sovraindebitamento. Assenza di condizioni soggettive ostative (artt 67 e 69 CCII).

è lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato (doc. 16 bis) ed è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 co 1 lett. e) CCII.

Sussiste, altresì, la condizione di sovraindebitamento, definito ai sensi dell'art. 2 co 1 lett.

a), b) e c) CCII come stato di crisi (stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi) o di insolvenza (stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), del consumatore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Nella fattispecie che si esamina sussiste quantomeno lo stato di crisi. Infatti, la debitrice risulta priva di immobili (doc. 3), proprietaria di un autoveicolo Fiat panda immatricolato il



23.6.2009 (doc. 14), acquistato in data 1.8.2019 per euro 4.500,00 e titolare di conto corrente con giacenza media degli ultimi 5 anni pari ad euro 419,00 (doc. 15) e in data 30.6.2023 con saldo a credito di 717, 28 euro. Inoltre, percepisce una retribuzione mensile netta, calcolata su base 12 mesi, pari a circa euro 1.966,29 (doc. 16 e 16 bis), da tale somma deve detrarsi il necessario al mantenimento che è stato indicato nel ricorso in euro 1.297,48 mensili, somma congrua tenuto conto che la debitrice vive sola (doc. 17) e tale importo è significativamente inferiore alla spesa mediana ISTAT 2022 per una famiglia analoga: ne residua pertanto la somma mensile disponibile di euro 668,81, con cui far fronte alle poste debitorie già scadute quantificate dall'OCC in euro 126.132,36 (pag. 3 della relazione e docc. da 1 a 11). I flussi di cassa prospettici non appaiono, dunque, adeguati a far fronte alle obbligazioni scadute ed in scadenza nei successivi 12 mesi.

Inoltre, non sono presenti le condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura di cui all'art. 69 CCII: non risulta che la debitrice sia già stata esdebitata nei 5 anni precedenti o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Sotto tale profilo, occorre considerare che l'OCC ha individuato quale causa dell'indebitamento la frequentazione di una cartomante, incominciata nel 2004 in un periodo di difficoltà personale e debolezza psicologica della debitrice: si fece persuadere a lasciare la casa coniugale per stabilirsi a vivere con la cartomante e la figlia di costei, rimanendo in uno stato di sudditanza psicologica che la portò a consegnare il proprio stipendio a queste e sottoscrivere essa stessa un mutuo per l'acquisto di un'abitazione intestata alla cartomante. In effetti, le due poste debitorie rilevanti che gravano sulla odierna ricorrente sono entrambe risalenti al 2006 e riguardano il mutuo relativo all'immobile intestato alla cartomante e un finanziamento per poco più di 12.000 euro stipulato nel medesimo anno. A tali poste si aggiunge unicamente quanto dovuto al legale a cui si è rivolta per tentare la risoluzione della propria problematica debitoria.

La situazione di sovraindebitamento non appare pertanto esser sorta per colpa grave, malafede o frode, le quali sarebbero ostative all'accesso alla procedura di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 69 CCII.

d)Esame della proposta: contenuto (art. 67 CCII), ammissibilità giuridica e fattibilità economica (art. 70 CCII).

La proposta, così come chiarito con la memoria depositata il 23.11.2023, prevede la messa a disposizione della procedura di euro 30.240,00, così reperiti:



a) € 2.520,00 accantonati dalla ricorrente e versati al gestore della crisi con la funzione di redigere la relazione ex art. 68 comma II C.C.I.I., Avv. Margherita Zaffagnini, mediante n. 6 (sei) rate mensili dell'importo di € 420,00 ciascuna, entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal mese di novembre 2023 e verranno messe a disposizione dei creditori nel solo caso di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e a decorrere dalla scadenza del termine per la proposizione del reclamo;

b) € 27.720,00, che verranno versati sul conto intestato alla procedura mediante n. 66 (sessantasei) rate mensili dell'importo di € 420,00 ciascuna, entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla scadenza del termine per la proposizione del reclamo e verranno messe a disposizione dei creditori nel solo caso di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e a decorrere dalla scadenza del termine per la proposizione del reclamo.

Con tale somma si prevede il pagamento:

x) integrale delle spese di procedura e dell'OCC, nella misura che verrà liquidata dal Tribunale al termine dell'esecuzione;

y) integrale dei creditori privilegiati ed in misura pari al 15,30 % dei creditori chirografari, con riparti annuali per contenere le spese bancarie, con primo pagamento allo scadere del dodicesimo mese successivo alla scadenza del termine per la proposizione del reclamo, secondo il seguente riparto:

Creditore	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Proposta di pagamento	Percentuale di pagamento
Rubicon SPV S.r.l., cessionaria di Plusvalore S.p.A., rappresentata domiciliata e difesa dall'avv. Raffaella Greco			32.295,94 €	4.941,28 €	15,30%
Penelope SPV S.r.l., cessionaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. (Italiafondiario S.p.A.)			87.747,22 €	13.425,32 €	15,30%
Avv. Barco Bertè		6.089,20 €		6.089,20 €	100,00%
Compenso OCC	5.462,36 €			5.462,36 €	100,00%
Totali	5.462,36 €	6.089,20 €	120.043,16 €	29.918,16 €	

E' stato altresì previsto un fondo rischi di euro 321,84.



Ciò posto, essendo previsto il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed il pagamento in percentuale non irrisoria dei chirografari (15,30 %), il piano appare ammissibile dal punto di vista giuridico, in quanto rispettoso dell'ordine dei privilegi e della causa concreta.

Occorre tuttavia precisare che le somme indicate, in prededuzione, come compenso in favore dell'OCC verranno esattamente quantificate e liquidate dal Giudice, all'esito della avvenuta completa esecuzione del piano, come meglio indicato al paragrafo 3 della presente sentenza.

Il piano appare altresì fattibile dal punto di vista economico, come confermato dall'OCC. Infatti, il differenziale tra le entrate mensili del debitore (euro 1.966,29) e la somma necessaria al mantenimento (euro 1.297,48) è pari ad euro 668,81, somma che permette di provvedere al pagamento delle rate mensili previste per l'esecuzione del piano, pari a euro 420,00.

e. Osservazioni dei creditori

L'OCC nella memoria ex art. 70 co 6 CCII depositata il 24.1.2023, come sopra indicato, ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione dai creditori: non deve, pertanto, in assenza di opposizioni, procedersi alla valutazione di cui all'art. 70 co 9 CCII.

Per quanto sinora esposto, deve omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss CCII, da

3. Esecuzione del piano.

Ai sensi dell'art. 71 CCII il debitore dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'OCC vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, resolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario.

Lo svincolo delle somme versate dal debitore dovrà essere autorizzato dal giudice ai sensi dell'art. 71 co 2 CCII.

Terminata l'esecuzione del piano, l'OCC, sentito il debitore, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in 60 giorni, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 co 4 CCII e, se il piano sarà stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice provvederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, nonché della diligenza dell'OCC (art. 71 co 4 e 6 CCII) e ne autorizzerà il pagamento.

Infine, deve disporsi la trascrizione della sentenza sul bene registrato di proprietà, che potrà essere cancellata ex art. 71 co 2 CCII.

PQM

visto l'art. 70 CCII,



omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss CCII, da

dichiara chiusa la procedura;

dispone a cura dell'OCC la trascrizione della sentenza sul bene registrato di proprietà, la comunicazione ai creditori e la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito del Tribunale ai sensi dell'art. 70 co 1 e 8 CCII, entro 48 ore dalla comunicazione.

Torino, 15 .2.2024

Il Giudice

(dott.ssa Carlotta Pittaluga)

